

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di CARLO QUIRI

Bilancio al Registro Imprese, nuove regole con la L. 191/2023

Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell'Albo dei commercialisti, muniti della firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti della società, possono ora effettuare il deposito telematico dei bilanci e degli altri documenti societari.

La L. 191/2023, entrata in vigore il 17.12.2023, ha introdotto modifiche all'art. 2435 c.c., ampliando le possibilità di **deposito del bilancio al Registro delle Imprese**. In particolare, la nuova normativa consente agli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell'Albo dei commercialisti, opportunamente incaricati dai legali rappresentanti delle società, di effettuare il deposito telematico del bilancio avvalendosi della propria firma digitale.

Disciplina precedente - Rispetto alla disciplina precedente, la L. 191/2023 introduce le **seguenti novità**: soggetti abilitati: in precedenza, il deposito dei bilanci e degli altri documenti societari era un'attività che poteva essere svolta esclusivamente dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, amministratori della società, revisori dei conti o procuratori speciali muniti di poteri specifici. Ora, anche gli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell'Albo dei commercialisti, se incaricati, possono assolvere a questo adempimento; modalità di deposito: il deposito del bilancio può avvenire esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi della propria firma digitale, escludendo che gli esperti contabili possano procedere al deposito cartaceo; delega: i legali rappresentanti delle società possono delegare il deposito del bilancio a uno o più esperti contabili iscritti nella Sezione B dell'Albo dei commercialisti. La delega deve essere conferita per iscritto e deve specificare i poteri conferiti al delegato. **Deposito telematico** - Per il deposito telematico del bilancio **tramite un esperto contabile**, è necessario seguire i seguenti passaggi: **incarico**: la società conferisce un incarico formale all'esperto contabile per il deposito del bilancio; **firma digitale**: l'esperto contabile deve essere munito di firma digitale; **trasmissione telematica**: il bilancio viene trasmesso telematicamente al Registro delle Imprese tramite il servizio "Telemaco" dall'esperto contabile; **pagamento telematico**: contestualmente al deposito, viene effettuato il pagamento telematico delle imposte di bollo e diritti di segreteria. La normativa prevede che il professionista che ha provveduto alla trasmissione attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. Inoltre, la società è tenuta al deposito degli originali presso il Registro delle Imprese su richiesta del professionista stesso. Si ricorda che **dal 12.04.2024** Unioncamere ha reso disponibile la versione aggiornata del "Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2024". La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci al Registro delle imprese. Per il deposito del bilancio di esercizio e dell'eventuale elenco soci annuale (per le Spa, Sapa e Scpa) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione dedicate. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione "2018-11-04".